



Direttiva

Periti esaminatori per conducenti di veicoli motore delle ferrovie secondo OVF¹

1° febbraio 2010

registrazione/dossier: 430.3

¹ RS 742.141.21

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente direttiva disciplina i diritti e gli obblighi dei periti esaminatori nominati dall'UFT che presiedono gli esami dei conducenti di veicoli motore dal capitolo 7 parte 1 dell' OVF.

² Pur non avendo il carattere di una legge o di un'ordinanza, la presente direttiva è più vincolante di una raccomandazione. Sono ammesse deroghe, sempre che l'obiettivo perseguito a livello di legge, ordinanza o direttiva venga raggiunto in altro modo.

Art. 2 Definizione

I periti esaminatori sono le persone che, su incarico dell'UFT, eseguono esami ai sensi dell'OVF.

Capitolo 2: Procedura di nomina a perito esaminatore

Art. 3 In generale

Chi intende seguire la formazione di perito esaminatore deve soddisfare e poter documentare i requisiti di cui all'articolo 50 OVF.

Art. 4 Domanda per la nomina a perito esaminatore

L'impresa ferroviaria trasmette all'UFT la domanda per la nomina a perito esaminatore. La domanda contiene:

- a. piano di formazione dettagliato
- b. copia della licenza o del certificato
- c. conferma che il candidato non ha commesso violazioni per negligenza grave delle prescrizioni sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d'esercizio
- d. copia dell'ultimo verbale d'esame
- e. conferma che il candidato dispone di conoscenze in materia di sicurezza tecnica
- f. prova della formazione metodico-didattica
- g. conferma che il candidato è incensurato e che dispone di competenza sociale, nonché capacità di imporsi

Capitolo 3: Formazione

Art. 5 In generale

¹ L'impresa ferroviaria deve accertarsi che il candidato sia preparato adeguatamente ai compiti che lo attendono. Non è possibile avanzare alcun diritto per la formazione e la nomina a perito esaminatore.

² L'impresa ferroviaria allestisce un piano di formazione dettagliato che trasmette all'UFT con la domanda per la nomina a perito esaminatore.

³ In tale piano l'impresa descrive con precisione i singoli processi di formazione. Prima di frequentare il corso introduttivo dell'UFT, i candidati devono essere preparati dall'impresa ferroviaria alla funzione che li attende.

⁴ I criteri minimi sono i seguenti:

- a. accompagnamento a 3 esami teorici (scritti e orali) e 3 esami pratici;
- b. esecuzione di 3 esami teorici (scritti e orali) e 3 esami pratici sotto la responsabilità di un perito esaminatore con esperienza.

⁵ L'UFT può, in singoli casi motivati, ammettere deroghe.

Art. 6 Corso introduttivo dell'UFT

Il corso introduttivo dell'UFT costituisce parte integrante della formazione.

Art. 7 Nomina

¹ Dopo la preparazione impartita dall'impresa ferroviaria e il corso introduttivo dell'UFT, l'aspirante perito esaminatore è seguito, durante il primo esame di capacità teorico e pratico che presiede autonomamente, da uno specialista dell'UFT.

² Al termine della formazione, la nomina avviene mediante decisione dell'UFT e l'abilitazione alla funzione di perito esaminatore è iscritta nel certificato.

Capitolo 4: Diritti e obblighi

Art. 8 Principio

Gli esami si svolgono secondo le disposizioni dell'OVF e delle relative direttive dell'UFT.

Art. 9 Responsabilità

Durante l'esame pratico, il perito esaminatore è responsabile di assicurare che i treni vengano guidati in modo sicuro. Lo stesso vale per i movimenti di manovra.

Art. 10 Corsi di aggiornamento

Il perito esaminatore è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati a scadenza annuale dall'UFT. Dopo aver assolto con successo un corso di aggiornamento, il perito esaminatore riceve una conferma.

Art. 11 Cambiamento di categoria

Se il perito esaminatore passa a una categoria superiore vanno considerati i presupposti di cui all'articolo 50 OVF. In singoli casi motivati, l'UFT può ammettere deroghe.

Art. 12 Iscrizioni nel certificato

¹ Le iscrizioni professionali nel certificato di conducente di veicoli motore (tramite la banca dati) spettano al perito esaminatore.

² Le iscrizioni professionali nel certificato di esaminatori (tramite la banca dati) spettano al perito specialisti dell'UFT.

Art. 13 Pratica minima in qualità di perito esaminatore

Per soddisfare i criteri minimi per lo svolgimento della loro attività, i periti esaminatori devono presiedere esami teorici (scritti e orali) ed esami pratici in almeno 10 giorni per ciascun anno civile.

Art. 14 Ripetizione degli esami

In caso di ripetizione degli esami, il secondo perito esaminatore non deve disporre di una competenza in materia di certificazione.

Art. 15 Moduli AV

Le competenze per gli esami riguardanti i moduli AV con prescrizioni estere sono prescritte dall'autorità straniera nel quadro di accordi.

Art. 16 Rinnovo della nomina

La nomina a perito esaminatore si rinnova tacitamente dopo cinque anni se all'UFT è fornita la prova dell'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 53 OVF.

Art. 17 Conclusione dell'attività di perito esaminatore

Il perito esaminatore può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'UFT.

Capitolo 5: Disposizione finali

Art. 18 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2010.

Art. 19 Abrogazione di direttive e documenti previgenti

La direttiva del 14° dicembre 2003 è abrogata.

Berna, 1° febbraio 2010

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dott. Max Friedli, Direttore